



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi

COMUNE DI MIRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)

*Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici
a servizio dei pubblici esercizi*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 20/12/2019



INDICE

PARTE I^	3
OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
PARTE II^	3
NORMATIVA GENERALE	3
Art. 3 – Prescrizioni per l’occupazione di suolo pubblico e privato.....	3
Art. 4 – Opere di installazione dei plateatici ed elementi di arredo.....	6
PARTE III^	7
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI	7
Art. 5 – Modalità di richiesta delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.....	7
Art. 6 – Rilascio delle autorizzazioni e pagamento del relativo canone.....	7
Art. 7 – Durata della concessione permanente.....	8
PARTE IV^	8
CONTROLLI E SANZIONI	8
Art. 8 – Vigilanza e controlli.....	8
Art. 9 – Sanzioni amministrative.....	8
PARTE V^	9
NORME FINALI E TRANSITORIE	9
Art. 10 – Norme transitorie.....	9
Art. 11 – Entrata in vigore del presente regolamento.....	9



PARTE I[^] **OGGETTO E DEFINIZIONI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'occupazione di suolo pubblico ovvero privato sul quale risulta regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio finalizzata all'installazione di strutture per il ristoro esterno ai pubblici esercizi.
2. Il presente regolamento si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla L.R. Veneto n. 29/2007 e s.m.i. e alle attività di commercio di vicinato alimentare per il consumo sul posto di prodotti di cui all'art. 4 Legge 77/1997 (art. 7 c.3 del D.Lgs. 114/1998).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

plateatici: gli spazi esterni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o delle attività di commercio di vicinato alimentare di cui all'art. 1, comma 2, riservati al ristoro all'aperto degli avventori ed allestiti con strutture di arredo e/o strutture fisse, per il consumo sul posto di cibi e bevande;

elementi di arredo: tutti gli elementi collocati all'esterno dei locali al fine di creare spazi dedicati alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande, semplicemente appoggiati al suolo/non stabilmente infissi al suolo (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere di delimitazione, ecc.);

concessione: l'atto amministrativo con cui si concede esclusivamente al titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, l'occupazione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture;

occupazione temporanea: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, di durata inferiore o uguale all'anno;

occupazione permanente: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, esteso per un periodo superiore all'anno;

suolo pubblico: spazio o area pubblica appartenente al demanio o al patrimonio del Comune;

suolo di uso pubblico: area privata soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, oppure area privata aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone, senza alcuna limitazione a particolari categorie di persone. Ai fini del presente regolamento, il suolo privato ad uso pubblico è equiparato al suolo pubblico e, pertanto, nel prosieguo con le locuzioni "suolo pubblico" o "area pubblica" si intenderanno indifferentemente suoli pubblici e suoli privati ad uso pubblico;

2. La disciplina del presente Regolamento opera integralmente sull'intero territorio comunale, salvo diverse indicazioni.

PARTE II[^] **NORMATIVA GENERALE**

Art. 3 – Prescrizioni per l'occupazione di suolo pubblico e privato

1. I plateatici posti su suolo pubblico devono rispettare le seguenti disposizioni:

a. Posizionamento:

- I. di norma il posizionamento dovrà avvenire solo negli spazi antistanti l'esercizio, in area non separata da attraversamento stradale rispetto all'immobile in cui si trova l'esercizio, salvo i casi di



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi

strade pedonali, cieche o a bassa percorrenza di veicoli, a condizione che non si determini pericolo ai pedoni o intralcio alla circolazione dei veicoli. I plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati.

I plateatici di nuova istituzione non possono installarsi in tutto o in parte in area separata da attraversamento stradale rispetto all'immobile in cui si trova il pubblico esercizio, ad eccezione di strade pedonali, ciclabili, a fondo cieco, e comunque su strade in cui il traffico sia estremamente limitato ed il limite di velocità non sia superiore a 30 Km/h. I plateatici non possono essere collocati ad una distanza inferiore a m. 3 da fermata di mezzi di trasporto pubblici e 1,5 mt. dal margine di passi carrabili;

- II. l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicata l'attività. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potrà essere valutata l'occupazione di aree confinanti o adiacenti allo spazio come individuato nel periodo precedente. Nel caso in cui l'occupazione si estenda davanti ad immobile ad uso residenziale, il richiedente dovrà parimenti comprovare di aver adottato misure idonee per informare tutti i residenti ancorché non proprietari, o l'amministratore dove presente. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi, anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuteranno le domande pervenute, salvo si tratti di casi di subentro;
- III. nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, dovrà essere acquisito preventivamente l'assenso dei gestori di dette attività e garantito un corridoio in corrispondenza dell'ingresso delle attività sopra indicate, nonché uno spazio libero antistante le vetrine, non inferiore a metri 1,50;
- IV. qualora nei locali antistanti gli spazi confinanti o adiacenti concessi venga successivamente ad insediarsi un'attività commerciale, artigianale o di servizi con vetrine allestite, il concessionario, qualora sia fatta segnalazione al Comune e non si trovi un accordo con i gestori della nuova attività, provvederà su disposizione del Comune a liberare gli spazi non antistanti il proprio locale;
- V. se l'occupazione avviene in area mercatale e/o durante sagre e fiere, tale occupazione non può essere realizzata nei periodi in cui si svolge il mercato e/o sagre e fiere e si dovrà provvedere alla rimozione di tutte le attrezzature. Se l'occupazione avviene in aree adiacenti a quelle mercatali, deve essere lasciato libero e sgombro un corridoio largo almeno 1,20 metro per garantire il transito pedonale in sicurezza e senza impedimenti in quanto via di fuga e di soccorso;

b. Accessibilità:

- I. i plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per i pubblici esercizi e garantire l'accessibilità dei soggetti diversamente abili, adeguandola ove mancante previo accordo con i competenti uffici comunali;

c. Sicurezza:

- I. sono concedibili plateatici che rispettano le norme del *Codice della strada*. In particolare in prossimità di intersezioni viarie, i plateatici non devono essere di ostacolo alla visibilità di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale ed orizzontale;
- II. nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; tali spazi non devono avere larghezza inferiore a metri 3,50;
- III. i plateatici non possono essere di ostacolo alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; devono sempre garantire continuità al libero transito pedonale, evitando percorsi tortuosi e/o pericolosi;



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi

- IV. nei porticati e nelle gallerie sono ammesse solo soluzioni prive di coperture e pedane e deve essere garantito uno spazio libero riservato al transito pedonale di almeno 1,5 metri;
- V. l'occupazione di marciapiedi ad uso plateatico può essere concessa in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona di circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, ad eccezione delle deroghe consentite dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), le quali prevedano una diversa soluzione atta comunque a garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

d. Casi particolari:

- I. possono essere ammesse le occupazioni che riguardano stalli di sosta, ad eccezione di quelli riservati ai disabili, solo qualora, in zona, ci sia sufficiente disponibilità di parcheggi, attestata dal competente servizio. L'occupazione potrà essere revocata/sospesa in occasione di pubbliche manifestazioni e ricorrenze patrocinate dalla Pubblica Amministrazione o se ricorrono situazioni di pubblica utilità;
- II. I plateatici delle attività di commercio di vicinato alimentare di cui all'art. 1 c. 2 del presente Regolamento devono essere allestiti in modo tale da evitare un indebito esercizio dell'attività di somministrazione. È comunque escluso il servizio assistito di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate;
- III. non sono ammesse occupazioni che riguardano stalli di carico-scarico o riservati a particolari categorie, quali taxi, ambulanze o mezzi di soccorso, ecc.;
- IV. in presenza di manifestazioni autorizzate dall'ente, l'area di occupazione, se interessata dall'evento, dovrà essere lasciata libera e sgombra;

e. Norme per l'utilizzo del plateatico:

i concessionari, per l'utilizzo del plateatico, dovranno:

- I. tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi inoltre sono obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose;
- II. garantire il rispetto dei limiti dei livelli di rumore così come indicato nel piano di classificazione acustica allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 11/05/2005. In caso di ripetuto superamento di detti limiti ovvero a seguito di altri procedimenti relativi a situazioni di disturbo della quiete la concessione potrà essere revocata, fatte salve le eventuali sanzioni conseguenti alla violazione. È vietata la diffusione sonora salvo che non venga acquisita apposita autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, sulla base di apposita documentazione di impatto acustico;
- III. operare gli accorgimenti necessari affinché dopo l'orario di chiusura dell'esercizio, non siano utilizzabili le attrezzature esterne dell'esercizio stesso in modo tale da non favorire la sosta di persone in orari notturni e si operi la chiusura di ombrelloni/tendaggi;
- IV. rispettare le norme igienico - sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e far rispettare tali norme. Non arrecare disturbo ad altri concessionari;
- V. garantire idonee misure di sicurezza riguardanti la zona di occupazione sia nelle ore diurne che in quelle notturne;

f. Orari e periodi di chiusura:

- I. la cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta sul plateatico deve avvenire entro l'orario di chiusura dell'esercizio comunicato al Comune. Alla cessazione dell'attività l'area dovrà essere sgomberata dagli avventori. All'orario di chiusura dell'esercizio gli arredi posizionati sull'area adibita a plateatico potranno rimanere collocati sull'area, anche accatastati, rispettando le norme di decoro e di sicurezza;



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi

- II. in caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 20 giorni, tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti e fioriere, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 45 giorni consecutivi, dovranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna, ad esclusione delle strutture fisse;
- III. oltre a quanto previsto nel precedente comma, gli arredi vanno ritirati qualora si verificano problemi di sicurezza pubblica o esigenze di pubblica necessità.

g. Decoro urbano e arredo dei plateatici:

gli elementi di arredo dei plateatici ubicati nel territorio comunale devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- I. la proiezione al suolo degli elementi di copertura deve ricadere all'interno dell'area concessa. Sono consentite coperture con ombrelloni, gazebo, pergolati, tende a pergola, pergotende, copertura leggera di arredo, non stabilmente infissi al suolo, tende retrattili non supportate da strutture stabilmente infisse al suolo. La colorazione dei teli di copertura e delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 dell'allegato 1 del Regolamento edilizio;
- II. nel caso di occupazioni permanenti e di installazione di strutture stabilmente infisse al suolo, queste ultime, assoggettate al rilascio di permesso di costruire "convenzionato", dovranno armonizzarsi con il fabbricato e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento edilizio;
- III. l'area dei plateatici può essere delimitata attraverso l'uso di fioriere o altri elementi di demarcazione qualora la superficie disponibile lo renda possibile, nel rispetto delle previsioni del Codice della strada. L'altezza degli arbusti/essenze stagionali dovrà essere contenuta, in modo da evitare qualsiasi ostacolo alla vista di segnali stradali, semafori, ecc., non potrà superare il metro e cinquanta e dovrà comunque garantire il mantenimento del requisito di sorvegliabilità dei locali. Potranno essere collocate spalliere su cui far crescere rampicanti. L'altezza massima delle spalliere non potrà superare il metro e cinquanta. Il posizionamento di fioriere potrà essere concesso a condizione che:
 - siano posizionate all'interno dello spazio concesso ad uso plateatico e la parte verde della pianta non oltrepassi l'area concessa;
 - se installate sulla carreggiata stradale, corrispondano ai modelli approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 180 del 10 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.Qualora a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva manutenzione delle fioriere, gli Uffici comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere alla manutenzione delle fioriere e delle essenze in esse contenute. In caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario;
- IV. sugli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l'insegna del locale. Per le concessioni in essere l'adeguamento al suddetto divieto potrà avvenire in un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- V. per quanto riguarda il posizionamento di elementi complementari va precisato che è ammesso l'utilizzo di banchi frigo per la conservazione e distribuzione di alimenti e bevande, da posizionare all'interno dell'area concessa per l'allestimento del plateatico, a condizione che vengano rispettati i requisiti igienico-sanitari ed i requisiti per la messa in sicurezza degli impianti, da contemplare nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) e che siano posizionati, ove possibile, a ridosso dell'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio. E' ammesso il posizionamento di posacenere, di elementi contenitori (cd. panadore), di cestini getta rifiuti e di porta-listino, che presentino forme semplici e coerenti all'arredo, da collocare all'interno del plateatico e da ritirare alla chiusura giornaliera.



Art. 4 – Opere di installazione dei plateatici ed elementi di arredo

1. Le opere necessarie per l'installazione dei plateatici e/o degli elementi di arredo non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc. né devono comportare alcuna modifica, spostamento e/o rimozione alla segnaletica orizzontale o verticale o a manufatti di proprietà comunale (portacicli, fioriere, cestini, ecc.).
2. Il concessionario è tenuto ad evitare qualsiasi alterazione o manomissione/danno del suolo pubblico. E' vietato infliggervi pali, chiodi o punte o smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento.
3. Gli eventuali arredi posizionati, qualora siano amovibili/non stabilmente infissi al suolo, non sono soggetti a preventivo titolo edilizio e/o paesaggistico nei casi previsti dalle relative vigenti normative (Dpr. 380/01 art.6, Dm. 02/03/2018, Dpr. 31/2017 All.A).
4. La realizzazione di strutture stabilmente infisse al suolo è subordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato, in conformità ai parametri di zona e/o ai limiti dimensionali di superficie fissati dalla prevista convenzione e dalla concessione permanente di suolo pubblico da richiedere contestualmente al permesso.
5. Tutte le componenti delle strutture e/o degli arredi dei plateatici devono essere mantenute sempre in ordine e in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro, a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio, e non devono essere adibiti ad uso improprio.
6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse devono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. I concessionari saranno ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, che faranno carico esclusivamente e totalmente al concessionario. L'Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità. Qualora a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva manutenzione delle strutture, gli uffici comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere alla manutenzione delle stesse; in caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario oltre alla revoca della concessione stessa.
7. Eventuali danni alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica dovranno essere ripristinati a cura del concessionario; qualora questi non provveda, i lavori necessari saranno eseguiti dal Comune e successivamente addebitati al concessionario titolare e/o gestore dell'esercizio pubblico di somministrazione.

PARTE III[^] DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 5 – Modalità di richiesta delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

1. I titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande o di attività di commercio di vicinato alimentare di cui all'art. 1 c.2 del presente Regolamento che intendono occupare il suolo pubblico per porvi strutture destinate allo stazionamento dei propri clienti, devono presentare specifica domanda all'amministrazione comunale, secondo le modalità previste all'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), mediante il Portale SUAP: www.impresainungiorno.gov.it allegando idonea planimetria/elaborato grafico/rilievi fotografici, a scala adeguata (minimo 1:100), riportante tutte le indicazioni tecniche e dimensionali ai fini della verifica di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Le occupazioni permanenti di aree pubbliche sono considerate ampliamento della superficie di somministrazione.



Art. 6 – Rilascio delle autorizzazioni e pagamento del relativo canone

1. Le concessioni vengono rilasciate secondo le modalità e le prescrizioni di cui agli artt. 3 e ss. del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP).
2. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento della COSAP di cui alla parte II, artt. 11 e ss. del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP).

Art. 7 – Durata della concessione permanente

1. La concessione di occupazioni permanenti potrà avere una durata non superiore al 31/12 del quinto anno successivo alla data di rilascio.
2. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

PARTE IV[^] CONTROLLI E SANZIONI

Art. 8 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le eventuali competenze di altri enti su specifiche materie.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
3. Nel caso in cui dall'uso del plateatico derivi una protratta situazione di disturbo alla quiete pubblica o problemi di ordine pubblico o il superamento dei limiti acustici di zona, segnalati da privati cittadini e accertati dagli organi competenti, la concessione potrà essere revocata. E' facoltà dell'Amministrazione comunale prescrivere con apposito atto limitazioni all'utilizzo del plateatico stesso prevedendo:
 - a. la rimozione obbligatoria degli arredi (nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area) al fine di evitare lo stazionamento degli avventori oltre l'orario di chiusura dell'esercizio;
 - b. l'osservanza di un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio; in tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto in base alle esigenze rilevate.
4. Le occupazioni realizzate senza l'atto di concessione comunale sono considerate abusive. L'art. 26 del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) definisce nel dettaglio le conseguenze, i rimedi e le sanzioni derivanti da un'occupazione abusiva.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento vengono accertate dalle autorità competenti, le quali provvederanno a comminare le conseguenti sanzioni.
2. L'accertamento di ripetute o gravi violazioni comporterà la revoca della concessione senza restituzione del canone restante, con pregiudizio per l'emissione di una nuova concessione a favore del richiedente.
3. Per quanto non espressamente sanzionato da norme specifiche in materia, le sanzioni per le violazioni al presente regolamento sono disciplinate dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
Regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi

4. In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

PARTE V[^]
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 – Norme transitorie

1. Le domande di occupazione suolo pubblico presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base del presente Regolamento.
2. I titolari di concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al momento della scadenza della concessione in atto, devono presentare nuova domanda di concessione che verrà istruita ai sensi del presente Regolamento.
3. Le richieste di rinnovo sono disciplinate dall'art. 6 del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP).
4. In caso di subentro dovrà essere richiesta nuova concessione così come previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP).

Art. 11 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.